



Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza D.L. 1/2025 / A.C. 2199

Dossier n° 104 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
23 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2199
D.L.	1/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, recante misure urgenti in materia di riforma R. 1.3
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	16 gennaio 2025
assegnazione:	16 gennaio 2025
Commissione competente :	VII Cultura

Contenuto

Il **comma 1** dell'articolo 1 introduce nell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i nuovi commi 83-*quinquies*, 83-*sexies*, 83-*septies* e 83-*octies*.

Il comma 83-*quinquies*, allo scopo di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1" del PNRR, stabilisce che, per l'anno scolastico 2025/2026, possono avvalersi di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater*, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e 5.395.000 euro per l'anno 2026, le regioni che hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale limite è eventualmente accresciuto con le economie di spesa derivanti dal mancato utilizzo della facoltà di incremento delle autonomie scolastiche, ai sensi del successivo comma 83-*sexies*. È stabilito, di conseguenza, l'aggiornamento del decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Al contempo, per tali regioni è confermato per legge il livello di dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la cui riduzione resta chiaramente conforme al decreto n. 127 del 2023 – non inferiore a quello previsto per l'anno scolastico 2024/2025 dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 107 del 31 maggio 2024, adottato ai sensi del regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

Il comma 83-*sexies* prevede che le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini di legge hanno l'obbligo di provvedere al citato dimensionamento entro il nuovo termine di tolleranza, stabilito in dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con le modalità previste dal medesimo comma.

Il comma 83-*septies* reca la provvista finanziaria relativa all'attuazione dei commi 83-*quinquies* e 83-*sexies*.

Il comma 83-*octies* si pone l'obiettivo di consentire alla regione Friuli Venezia Giulia il dimensionamento delle scuole di lingua slovena per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, assicurando il mantenimento delle quattordici scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, anche in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione ai sensi del quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Il comma 2 modifica il terzo e il quarto periodo dell'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipando dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere all'adozione delle deliberazioni di dimensionamento e prevedendo che la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni del suddetto termine sia eventualmente disposta con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non più con deliberazione motivata della singola regione.

Il comma 3 del medesimo articolo 1, infine, risulta volto ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici scolastici regionali nella fase dell'attuazione delle riforme del PNRR, tra le quali rientrano le attività da svolgere nell'ambito del dimensionamento scolastico. Nelle more dell'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi di tutti gli uffici scolastici regionali, gli incarichi dei titolari di taluni tra essi giungono a naturale scadenza proprio a ridosso dell'avvio degli interpelli connessi alla citata riorganizzazione; pertanto, in via eccezionale, a causa della stringente concomitanza tra la scadenza naturale di tali incarichi e la riorganizzazione complessiva dell'articolazione territoriale del Ministero, la disposizione in esame prevede la possibilità di prorogare tali incarichi fino al conferimento di tutti gli altri.

L'articolo 2 del decreto-legge ne regola l'entrata in vigore.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 4 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 finalità: 1) prevedere disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica al fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR; 2) prevedere disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 4 commi, 2 prevedono l'adozione di 2 decreti ministeriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.C. 2184) è stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 9.01, volto a far confluire l'articolo 1 del provvedimento in esame nel medesimo decreto-legge n. 208; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare"; sul punto si segnala infine anche la recente ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato.